



REVISIONE 16/01/2012

PROPOSTA DI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

(legge 26/10/1995 n. 447 - DPCM 05/12/1997)

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ GENERALI	5
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Articolo 2 - DEFINIZIONI	5
TITOLO II – COMPETENZE COMUNALI	7
Articolo 3 - COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE STATALE	7
Articolo 4 - COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE REGIONALE	7
TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	9
Articolo 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
Articolo 6 - DEFINIZIONI	9
Articolo 7 - RUMORE INTERNO	9
Articolo 8 - RUMORE ESTERNO.....	10
Articolo 9 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	10
Articolo 10 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI.....	11
Articolo 11 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI.....	12
Articolo 12 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO , SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	12
Articolo 13 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	13
TITOLO IV - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO	15
Articolo 14 - CAMPO DI APPLICAZIONE	15
Articolo 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	15
Articolo 16 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE ALL'APERTO.....	16
Articolo 17 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI	16
Articolo 18 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	17
Articolo 19 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	18
TITOLO V - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	19
Articolo 20 - CAMPO DI APPLICAZIONE	19

Articolo 21 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	19
Articolo 22 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	20
Articolo 23 - EMERGENZE	21
Articolo 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	21
TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI O ATTI EQUIVALENTI	22
Articolo 25 - DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	22
Articolo 26 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	22
Articolo 27 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	23
Articolo 28 -VALUTAZIONE PREVISIONALE E VERIFICHE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	24
Articolo 29 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO	26
Articolo 30 - SANZIONI	27
Articolo 31 - CHIARIMENTI E ULTERIORI PRESCRIZIONI RISPETTO AL D.P.C.M. 5/12/1997	27
TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	29
Articolo 32 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE	29
Articolo 33 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE.....	29
Articolo 34 - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ED AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE LOCALE	29
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Articolo 35 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	31
Articolo 36 - ENTRATA IN VIGORE.....	31
Articolo 37 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ	31
Articolo 38 - RINVIO DINAMICO	31
INDICE APPENDICE.....	32
MOD. 1 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE;	32
MOD. 2 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI;	32
MOD. 3 – CERTIFICAZIONE CONCLUSIVA PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI;	32
MOD. 4 – DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DI IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA AL RISPETTO INTEGRALE DEL DPCM	32

MOD. 5 – DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI PER LE SORGENTI SONORE (MANIFESTAZIONI TEMPORANEE);	32
MOD. 6 – DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE DI OSSERVANZA DEI LIMITI PER CANTIERI ED ASSIMILABILI;	32
TABELLA A - VALORI LIMITE - ARTICOLI 2 E 3, D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997, SECONDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE	32
TABELLA B - VALORI LIMITE DIFFERENZIALI - ARTICOLO 4 DEL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997.....	32
TABELLA C - VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997..	32
ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	32
MOD. 1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	33
MOD. 2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ PER CANTIERI.....	36
MOD. 3 – CERTIFICAZIONE CONCLUSIVA DI VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL’EDIFICIO.....	39
MOD. 4 – DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DI IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA AL RISPETTO INTEGRALE DEL DPCM	41
MOD. 5 – DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI PER LE SORGENTI SONORE (MANIFESTAZIONI TEMPORANEE);	42
MOD. 6 – DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE DI OSSERVANZA DEI LIMITI PER CANTIERI ED ASSIMILABILI;	44
ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	46

TITOLO I - FINALITÀ GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze dei Comuni in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
2. Si intendono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività che disturbino la quiete pubblica e privata quali: nelle abitazioni private l'uso di elettrodomestici, apparecchi radiofonici e televisivi nonché di riproduzione della musica, l'uso di strumenti musicali se non con i dovuti accorgimenti e cautele al fine di evitare disturbi ai vicini, dispositivi acustici antifurto dei veicoli e delle abitazioni

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
 - a) **attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - g) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

- h) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) **clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) **requisiti acustici degli edifici**: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) **tecnico competente in acustica ambientale**: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II – COMPETENZE COMUNALI

Articolo 3 – COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE STATALE

1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", assegna ai Comuni le seguenti competenze:
 - a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
 - b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata
 - d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
 - e) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
 - f) stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza;
 - g) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
 - h) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale di tutela dall'inquinamento acustico;
 - i) autorizzazioni allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
 - j) controllo sull'osservanza:
 - (1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - (2) della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - (3) della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze comunali;
 - (4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 4 – COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE REGIONALE

1. La Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", assegna ai Comuni le seguenti competenze:
 - a) predisposizione ed approvazione della zonizzazione acustica;
 - b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
 - d) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono essere interessate da particolari limiti acustici;

- e) approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- f) controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
- g) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - il controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - il controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga;
- h) esercizio delle funzioni di controllo definite dalla legge 447/1995, anche avvalendosi dell'A.R.P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose definite nel successivo art. 6 ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni nell'anno solare, anche in modo non continuativo.
2. Per i nuovi insediamenti e le nuove attività o per le variazioni rispetto all'esistente, si rimanda al Titolo VI (Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni) del presente Regolamento.
3. Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 60 giorni nell'anno solare, si rimanda al Titolo IV (Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto) del presente Regolamento.

Articolo 6 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono come attività permanenti rumorose, in modo non esaustivo, quelle di seguito indicate:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 7 - RUMORE INTERNO

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, quando applicabile, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore).

2. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati autorizzati e i luoghi di pubblico spettacolo) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi).

Articolo 8 - RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), del presente Regolamento, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (**tabella A** in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento).
2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 6, comma 1, lett. e), del presente Regolamento, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (**tabella A** in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Articolo 9 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 52/2000, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano al Comune, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, apposito piano di risanamento. Ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della stessa Legge Regionale 52/2000, sono esclusi dall'obbligo di presentazione del piano di risanamento i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione di cui al Regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (EMAS), mentre per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
2. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento, il quale dovrà essere rispondente

alle indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge Regionale 52/2000, è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

3. Il Comune valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
4. Il Comune, avvalendosi anche dell'A.R.P.A., periodicamente verifica a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
5. Qualora il Comune non si esprima sul piano di risanamento entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.
6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, semprechè siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni del Comune.
7. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa al Comune la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'art. 10, comma 5 della Legge 447/1995.

Articolo 10 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto (20 febbraio 1998) ; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
3. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del

D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
6. Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono rispettare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262.
7. Tutti gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio (fatto salvo specifiche esigenze tecniche).

Articolo 11 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Regolamento, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Articolo 12 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività

manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 8:30 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. La pubblicità fonica in forma fissa o ambulante, fuori o dentro i centri abitati, è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fatta salva l'autorizzazione comunale di cui all'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (**tabella A** in appendice al presente regolamento) e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
6. Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono comunque rispettare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262
7. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo V (Cantieri edili, stradali ed assimilabili) del presente Regolamento.

Articolo 13 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000, richiamato all'art.9 del presente Regolamento.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell' art. 2

della Legge 447/1995, che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 16 della Legge. n. 3/2003.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO IV - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO

Articolo 14 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
 - d) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
 - e) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Nel caso in cui si preveda il non superamento dei limiti il richiedente produce apposita dichiarazione conforme al **MOD. 5**.
3. Tutte le attività di cui all'articolo 14 del presente Regolamento per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore nel corso dell'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma 1 che precede.
4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A..

6. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nel **MOD.1** del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta.
7. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune, anche avvalendosi dell'ARPA, e della competente Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, se prevista, potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Articolo 16 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE ALL'APERTO

1. Le attività di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati nell'**Allegato A** del presente Regolamento.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente Regolamento possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui allo stesso comma, secondo le modalità indicate al successivo art. 17.

Articolo 17 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 14, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1 del presente Regolamento, possono essere autorizzate, al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a), che precede, per un massimo di 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 14, comma 1 lettere b) e c) del presente Regolamento, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 18 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
2. Il limite massimo di immissione sonora può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 1 ora.
3. Il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo o di cura), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, possono essere elevati anche a livelli equivalenti superiori misurati su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998, anche con orari e durata difformi da quanto stabilito nel precedente art. 17, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di

documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili in deroga.

5. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento, relative che si protraggono oltre le ore 24:00 e per 2 o più giorni può essere prescritto di incaricare un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, a verificare il reale rispetto dei limiti prescritti, durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa la deroga e di farne pervenire al Comune l'attestazione entro il secondo giorno lavorativo utile.

Articolo 19 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 15 del presente Regolamento, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 14 del presente Regolamento, per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/20003.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 15 del presente Regolamento o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 20 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Articolo 21 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art.20 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 20 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.
5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nel **MOD. 2** del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 20 del presente Regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262). Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Articolo 22 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'art.20 del presente Regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente Regolamento);

giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (**tabella B** in appendice al presente regolamento).

2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).
3. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere urbanistico o comunque di interesse pubblico e indichi i limiti ed orari che si ritengono autorizzabili, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche operativi ed organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A
4. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'Ufficio, la relativa

attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 23 – EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Articolo 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. I titolari dell'attività di cui all'art. 20 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 21 che precede, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
2. I titolari delle attività di cui all'art. 20 del presente Regolamento per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'articolo 17 della L.R. 52/2000 e della Legge 689/1981).
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 21 del presente Regolamento o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI O ATTI EQUIVALENTI

Articolo 25 - DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Il presente Titolo definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione ed i procedimenti inerenti gli obblighi relativi alle verifiche sull' Impatto Acustico, sul Clima acustico e sui Requisiti Acustici Passivi.

Articolo 26 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria nei seguenti casi:
 - a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
 - c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali ad esempio parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero, ecc.);
 - d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
 - e) impianti ed infrastrutture di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), del presente Regolamento
 - f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91; dove la somministrazione di alimenti e/o bevande, viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico e dunque necessitante di valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

- g) strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977 e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è una documentazione redatta ad opera di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
 3. La Valutazione previsionale di Impatto Acustico (VPIA) dovrà fornire tutti gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
 4. Le attività non soggette alla predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.
 5. la Valutazione previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è documento obbligatorio per i casi sopraindicati nei procedimenti relativi ai Permessi di Costruire, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni di inizio attività, deliberazioni o determinazioni e di qualsiasi altro provvedimento abilitativo o autorizzativo comunque denominato di competenza Comunale.

Articolo 27 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) è documento obbligatorio nei procedimenti relativi ai Permessi di Costruire anche convenzionati, strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni di inizio attività, deliberazioni o determinazioni e di qualsiasi altro provvedimento abilitativo o autorizzativo comunque denominato di competenza Comunale, nei casi di costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - a) nuovi insediamenti residenziali (abitativi)
 - b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - c) ospedali, case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3bis della legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i, nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione la Valutazione Previsionale di Clima Acustico è sostituita da una dichiarazione asseverata del tecnico acustico che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (**MOD. 7**)
3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento, se applicabile.
5. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) dovrà fornire tutti gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l'indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all'art. 11 della Legge 447/1995 per il sito destinato all'insediamento oggetto di valutazione.

Articolo 28 -VALUTAZIONE PREVISIONALE E VERIFICHE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Le attività di residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili), sono soggette alle verifiche relative ai requisiti acustici passivi degli Edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici passivi degli edifici.
3. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati nelle linee guida approvate dal Comune entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento; il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. A conclusione dell'intervento edilizio deve essere accertato che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, siano soddisfatte in opera.
5. L'accertamento del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici viene formalizzato con una Certificazione Conclusiva redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale e confermata dal progettista, dal costruttore, dal direttore dei lavori e dal proprietario committente con i contenuti di cui al **Mod. 3**;
6. **Sono soggetti alla applicazione integrale** dei requisiti acustici passivi degli edifici gli interventi edilizi di:
- COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI;
 - DEMOLIZIONI INTEGRALI E CONTESTUALI RICOSTRUZIONI DI NUOVI EDIFICI;
 - RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DI EDIFICI;
7. Nei casi di cui alla precedente comma 6, la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici è documento obbligatorio nei procedimenti relativi ai Permessi di Costruire anche convenzionati, segnalazioni di inizio attività, deliberazioni o determinazioni e di qualsiasi altro provvedimento abilitativo o autorizzativo comunque denominato di competenza Comunale.
8. Nei casi di cui alla precedente comma 6, l'accertamento del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici formalizzato con la Certificazione Conclusiva è obbligatorio quando è stata redatta la Valutazione Previsionale e comunque nei procedimenti relativi al rilascio del certificato di agibilità, al collaudo delle segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni di inizio attività edilizia, o equivalenti.
9. **Sono soggetti alla applicazione anche non integrale** dei requisiti acustici passivi degli edifici gli interventi edilizi di qualsiasi genere sul patrimonio edilizio esistente (compresi i mutamenti di destinazione d'uso, i frazionamenti o gli accorpamenti di unità immobiliari, i recuperi dei sottotetti, i risanamenti conservativi, le manutenzioni straordinarie, le opere interne, le aperture o chiusure di porte e finestre, ecc.) che non ricadono nei casi di cui al precedente comma 6. In tali casi, ove si riscontri l'impossibilità oggettiva del pieno rispetto dei limiti indicati dal DPCM 5/12/97 (dichiarata dal progettista - **MOD.4**), i requisiti si intendono raccomandati e devono essere utilizzate soluzioni quantomeno migliorative rispetto alla situazione preesistente.
10. Nei casi di cui alla precedente comma 9 la Valutazione Previsionale non è obbligatoria, e:
- a) nel caso di Permesso di Costruire, la dichiarazione del progettista abilitato prevista dall'art. 20, comma 1 del DPR 380/2001, deve contenere anche la conformità alla normativa sui requisiti acustici passivi, graduata come specificato nel precedente comma 9.

- b) nei casi di dichiarazioni o segnalazioni di inizio attività edilizia (o equivalenti) la relazione asseverata prevista dall'art. 23, comma 1 del DPR 380/2001, deve contenere anche la conformità alla normativa sui requisiti acustici passivi, graduata come specificato nel precedente comma 9.
 - c) per l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, la relazione asseverata prevista dall'art. 6, comma 4 del DPR 380/2001, deve contenere anche la conformità alla normativa sui requisiti acustici passivi, graduata come specificato nel precedente comma 9.
11. Il responsabile del procedimento ha comunque la facoltà di richiedere la presentazione della Valutazione Previsionale nei casi in cui le opere progettuali siano particolarmente estese.
12. Nei casi di cui al comma 9) l'accertamento del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è comunque obbligatorio, ma la Certificazione Conclusiva viene sostituita come segue:
- a) nel procedimento per il rilascio del certificato di agibilità la dichiarazione prevista dall'art. 25, comma 1, lett. b) deve contenere anche la conformità alla normativa sui requisiti acustici passivi, graduata come specificato nel precedente comma 9.
 - b) all'ultimazione dei lavori soggetti a dichiarazione/segnalazione di inizio attività edilizia, nel caso non si necessario il rilascio del certificato di agibilità, il certificato di collaudo finale previsto dall'art. 23, comma 7, DPR 380/2001, deve contenere anche la conformità alla normativa sui requisiti acustici passivi, graduata come specificato nel precedente comma 9.

Articolo 29 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente Regolamento, anche tenendo conto

delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
5. Il Comune, eventualmente con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
6. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dal Comune, che potrà avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. ed utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 30 – SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995, dell'art. 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Articolo 31 – CHIARIMENTI E ULTERIORI PRESCRIZIONI RISPETTO AL D.P.C.M. 5/12/1997

1. Ai fini dell'applicazione del limite di potere fonoisolante apparente si adotta la definizione di unità immobiliare data dall'art. 2 del D.M. 02/01/1998 n. 28: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
2. Non sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997 le partizioni tra unità immobiliari e ambienti (es. ingressi, androni, vani scale, ...) che non costituiscano unità immobiliare a sé stante;
3. Per gli edifici adibiti ad uffici (categoria B) sono da intendersi elementi di separazione

soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più uffici all'interno della stessa unità immobiliare;

4. Per gli edifici adibiti ad alberghi (categoria C) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e le partizioni che separano due o più camere/appartamenti all'interno della stessa unità immobiliare;
5. Per gli edifici adibiti ad ospedali (categoria D) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due reparti o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più sale/camere di degenza all'interno dello stesso reparto e della stessa unità immobiliare;
6. Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche (categoria E) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due scuole diverse o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più aule all'interno della stessa scuola e della stessa unità immobiliare.
7. Per gli edifici scolastici deve però essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi stabilito dal D.M. 18/12/1975;
8. Per gli edifici adibiti ad attività commerciali (categoria G) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
9. Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore limite di potere fono isolante apparente più restrittivo;
10. Ai fini dell'applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 sono da considerare riferiti all'ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai solai tra unità immobiliari distinte, seguendo le stesse precisazioni riportate per l'applicazione del limite di potere fonoisolante apparente eccetto la precisazione "VIII".
11. I valori massimi di livello sonoro prodotto da impianti tecnologici sono quelli stabiliti dalla tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. Tali livelli devono essere misurati in ambienti abitabili diversi da quello in cui il rumore si origina; si raccomanda però il rispetto dei suddetti valori limite, aumentati di 10 dBA, anche all'interno degli ambienti in cui il rumore si origina, a meno che non siano meri locali tecnici.

TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 32 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. Gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 33 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ad opera del Corpo di Polizia Municipale.
2. È fatto divieto di mantenere acceso il motore dagli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi nel periodo notturno (dalle ore 2.00 alle ore 6.00), per un tempo superiore a 5 minuti.

Articolo 34 - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ED AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE LOCALE

1. La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico veicolare locale sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Ambiente, eventualmente dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Articolo 36 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione per l'approvazione del Consiglio Comunale

Articolo 37 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
3. I Titoli IV e V del presente Regolamento sono validi fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.

Articolo 38 - RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

APPENDICE

INDICE APPENDICE

MOD. 1 - Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee;

MOD. 2 – Richiesta di autorizzazione in deroga per cantieri;

MOD. 3 – Certificazione conclusiva per accertamento dei requisiti acustici passivi;

MOD. 4 – Dichiarazione del progettista di impossibilità oggettiva al rispetto integrale del DPCM

MOD. 5 – Dichiarazione di non superamento dei limiti per le sorgenti sonore (manifestazioni temporanee);

MOD. 6 – Dichiarazione del Costruttore di osservanza dei limiti per cantieri ed assimilabili;

Tabella A - VALORI LIMITE - ARTICOLI 2 E 3, D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997, SECONDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Tabella B - VALORI LIMITE DIFFERENZIALI - ARTICOLO 4 DEL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Tabella C - VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997

ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Nota: la modulistica indicata, fermo restando il contenuto sostanziale, può essere modificata od integrata per specifiche esigenze d'uso, senza che ciò costituisca modifica al presente regolamento

**MOD. 1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Al Sig. Sindaco di
c/o Municipio di

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione in deroga per l'utilizzo di impianti
rumorosi per *Manifestazione temporanea* ex art. 6, legge n. 447/1995**

- Soggetto organizzatore richiedente

Il sottoscritto....., (*titolare, legale rappresentante, ecc.*)
della (*Ragione sociale*)
nato a..... il.....e
residente a
in Via.....
Tel/Fax/E-Mail.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo di macchinari, strumenti, attrezzature per la manifestazione di seguito indicata, ai sensi dell'art. art. 6 comma 1, lett. h della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nonché ai sensi (*inserire anche, ove esistono, i riferimenti normativi della legislazione regionale e/o del regolamento comunale*).

- Caratteristiche della manifestazione

Nome della manifestazione.....

Tipo di attività.....

- Concerto musicale
- Festa, fiera, sagra, balera
- Rappresentazione teatrale
- Rappresentazione cinematografica
- Manifestazione sportiva o ricreativa
- Luna Park
- Attività circensi
- Altro (*specificare*)
- Affluenza prevista (n° persone)
- (*Se ritenuto necessario, una sintetica descrizione dell'attività*).....
.....
.....
.....
.....

- Caratteristiche della zona di svolgimento dell'evento

Luogo di svolgimento della manifestazione.....

- All'aperto
- In area dedicata
- Tipo di edifici adiacenti
- Distanza dagli edifici più vicini
- Zona urbanistica secondo il PRUG (o PGT) vigente
- Classificazione acustica dell'area ove è ubicato il sito dell'evento
.....

Classificazione acustica dell'area limitrofa

L'area confina con zone di competenza territoriale di altri Comuni

- Sì
- No

- Modalità operative

Descrizione temporale: Data e ora inizio

Data e ora fine

Potenza sonora massima degli impianti di amplificazione (Watt)

Potenza sonora d'esercizio prevista (Watt)

Numero diffusori acustici utilizzati

Altra strumentazione utilizzata potenzialmente rumorosa

Affluenza prevista (n° persone)

Modalità di pubblicizzazione dell'evento per la popolazione residente nell'area interessata.....

Eventuali sistemi adottati per la mitigazione del rumore.....

- Allegati

- Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti di rumore e il loro orientamento, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati dalle persone, indicazione dell'eventuale collocazione del palco;
- Schede tecniche degli impianti e/o delle attrezzature
- Relazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico competente Sig.
- Altro

Il sottoscritto si impegna ad attuare ogni accorgimenti finalizzato alla limitazione del rumore e a rispettare tutte le prescrizione disposte con l'autorizzazione sindacale.

Data_____

Il richiedente_____

Firma del Tecnico Acustico_____

Al Comune di

.....

Oggetto: Richiesta di autorizzazione in deroga per l'utilizzo di impianti rumorosi per Cantiere temporaneo ex art. 6, legge n. 447/1995.

- Soggetto organizzatore richiedente

Il sottoscritto....., (*titolare, legale rappresentante, ecc.*)
della (*Ragione sociale*)
nato a..... il.....e
residente a
in Via.....
Tel/Fax/E-Mail.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo di macchinari, strumenti, attrezzature per il cantiere di seguito indicato, ai sensi dell'art. art. 6 comma 1, lett. h della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nonché ai sensi(*inserire anche, ove esistono, i riferimenti normativi della legislazione regionale e/o del regolamento comunale*).

- Generalità

- Committente
- Progettista
- Direttore dei lavori
- Impresa operante e relativo responsabile
- Cantiere in sede fissa
- Cantiere in sede mobile

- Caratteristiche della zona di interesse del cantiere

Luogo di svolgimento dell'attività

- Superficie dell'area interessata al cantiere (mq)
- Tipo di edifici adiacenti
- Distanza dagli edifici più vicini
- Zona urbanistica secondo il PRUG (o PGT) vigente
- Classificazione acustica dell'area ove è ubicato il cantiere
- Classificazione acustica dell'area limitrofa

L'area confina con zone di competenza territoriale di altri Comuni

- Sì
- No

- Modalità operative

- Tipologia dell'attività.....
- Intervallo temporale di svolgimento: dal al
- Orario di lavoro previsto
- N° operatori addetti
- Mezzi di trasporto utilizzati (autocarri, furgoni, ecc.).....
- Eventuali sistemi adottati per il contenimento del rumore.....
-

- Impianti, macchine e attrezzature utilizzate

Tipologia	Anno di omologazione	Potenza acustica (in dB(A))	Durata di funzionamento giornaliero

- Allegati

- Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti di rumore e il loro orientamento, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati dalle persone;
- Schede tecniche degli impianti e/o delle attrezzature
- Relazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico competente Sig.
- Altro

Il sottoscritto si impegna ad attuare ogni accorgimenti finalizzato alla limitazione del rumore e a rispettare tutte le prescrizione disposte con l'autorizzazione sindacale.

Data_____

Il richiedente_____

Firma del Tecnico Acustico_____

MOD. 3 – Certificazione conclusiva di verifica dei requisiti acustici passivi dell'edificio

(Si applica solo se esiste il progetto previsionale acustico)

Al Comune di

.....

Oggetto: *Conformità delle soluzioni tecniche adottate, nella realizzazione dell'intervento edilizio, ai requisiti acustici passivi degli edifici previsti dalla normativa in vigore*

Il sottoscritto, nato il ..., a ..., residente a ... Via ... n. ..., tel. ..., iscritto all'Ordine/Collegio ... al n. ..., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta ... e competente in materia di acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 31 marzo 1998, iscritto nell'Elenco della Regione ... al n. ... relativamente ai lavori di nuova costruzione/ristrutturazione/recupero del ... con destinazione ..., ubicato in Via ... n. ..., al foglio n. ... di ..., mappale n. ..., sub. ... legittimati con Permesso di costruire/D.I.A. n. ... del ... visionato il progetto architettonico, effettuato il sopralluogo e le misurazioni dirette necessarie al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore

CERTIFICA

- che le ipotesi progettuali contenute nel Progetto Acustico, allegato al progetto dell'intervento di cui sopra, sono state soddisfatte;
- la conformità delle soluzioni tecniche adottate nella realizzazione dell'intervento di cui sopra ai requisiti acustici passivi degli edifici, previsti dalla normativa in vigore.

La presente certificazione è rilasciata con prove di collaudo in opera e viene sottoscritta:

- dal Progettista: ...;
- dal Direttore dei Lavori: ...;
- dalla Ditta esecutrice: ...

ciascuno per le rispettive competenze.

Si specifica che il presente certificato ha validità temporale di dieci anni dalla data del rilascio e che comunque decadrà qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

Data

il proprietario

Il Tecnico competente in acustica ambientale

Il Tecnico progettista

Il Direttore dei lavori

La Ditta esecutrice

Al Comune di

.....

Il sottoscritto, nato il ..., a ..., residente a ... Via ... n. ..., tel. ..., iscritto all'Ordine/Collegio ... al n. ..., in qualità di progettista incaricato dalla ditta ... relativamente ai lavori di:

...

Visto che i lavori NON rientrano nell'ambito nuova costruzione o demolizione integrale e contestuale ricostruzione o ristrutturazione integrale, come indicato al comma 6 dell'art. 28 del Regolamento Acustico comunale;

DICHIARA

Ai fini dell'art. 28, comma 9, del regolamento acustico comunale

che si è riscontrata l'impossibilità oggettiva dell'APPLICAZIONE INTEGRALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI in quanto:

.....

Pertanto saranno utilizzate le seguenti soluzioni migliorative rispetto alla soluzione preesistente:

....

Data.....

Il Progettista:
(timbro e firma)

MOD. 5 – Dichiarazione di non superamento dei limiti per le sorgenti sonore (manifestazioni temporanee);

al Comune di

.....

Il sottoscritto....., (*titolare, legale rappresentante, ecc.*)

della (*Ragione sociale*)

nato a..... il.....e

residente a

in Via.....

Tel/Fax/E-Mail.....

In qualità di organizzatore della seguente manifestazione

Nome della manifestazione.....

Tipo di attività.....

- Concerto musicale
- Festa, fiera, sagra, balera
- Rappresentazione teatrale
- Rappresentazione cinematografica
- Manifestazione sportiva o ricreativa
- Luna Park
- Attività circensi
- Altro (*specificare*)
- Affluenza prevista (n° persone)
- (*Se ritenuto necessario, una sintetica descrizione dell'attività*).....
.....
.....

Luogo di svolgimento della manifestazione.....

Descrizione temporale:	Data e ora inizio
	Data e ora fine

DICHIARA

Che si prevede di NON SUPERARE i limiti vigenti per le sorgenti sonore previsti dal TITOLO IV del Regolamento Acustico comunale.

Data_____

firma_____

MOD. 6 – Dichiarazione del Costruttore di osservanza dei limiti per cantieri ed assimilabili;

Al Comune di

Il sottoscritto....., (*titolare, legale rappresentante, ecc.*)
della (*Ragione sociale*)
nato a..... il.....e
residente a
in Via.....
Tel/Fax/E-Mail.....

In qualità di COSTRUTTORE,

Con riferimento al cantiere edile:

Oggetto dei lavori.....
Ubicazione.....
Committente.....

DICHIARA

Che si prevede di NON SUPERARE i limiti vigenti per le sorgenti rumorose previsti dal TITOLO V del Regolamento Acustico comunale.

Data _____

FIRMA _____

Tabella A: VALORI LIMITE - ARTICOLI 2 E 3, D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997, SECONDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO L.R. 52/2000	COLORE L.R. 52/2000
		06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00		
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

Tabella B: VALORI LIMITE DIFFERENZIALI - ARTICOLO 4 DEL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

(differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno	(06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno	(22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina)

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LA _{max} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LA _{eq}

ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- a. Via _____
- b. Piazza _____
- c. _____
- d. _____

da compilarsi come da Regolamento di Polizia Municipale